



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 2 - AREA SETTENTRIONALE- CONTROLLI ARSAC, CONSORZIO CEDRO**

Assunto il 07/05/2025

Numero Registro Dipartimento 689

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6576 DEL 07/05/2025

Oggetto: Oggetto: Riconoscimento, sotto condizione, della Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 27/05/2005 s.m.i. Persona Fisica: Antonio Candalise

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”, ed in particolare gli artt. 28 e art. 30 che individuano rispettivamente i compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione modifiche regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;

VISTO il regolamento regionale n. 11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 Approvazione piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con i quali l’Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento “*Agricoltura e Sviluppo Rurale*”;

VISTO il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 recante:” Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Adempimenti di cui alla D.G.R. n.572 del 24/10/2024. Micro-organizzazione”;

VISTA la disposizione di servizio a firma del Dirigente Generale prot. Aoo Regcal n. 394143 del 14/06/2024, con la quale viene nominato il funzionario D.ssa Francesca Lopez responsabile del procedimento I.A.P.;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la L.R.n. 19 del 04/09/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”;

VISTO il D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura...” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 101 del 27/05/2005 recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 188 del 29/03/2007 con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale”;

VISTA la D.G.R. n. 55 del 15/02/2019 recante “D.G.R. n. 188 del 29/03/2007 “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Modifica”;

VISTA la successiva D.G.R. n. 278 del 01/07/2019 recante “D.G.R. n. 55 del 15/02/2019 “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Precisazioni”;

VISTA l’istanza per il riconoscimento della qualifica I.A.P., acquisita in data 14/03/2025 prot.n. 164973, ove, tra l’altro, il sig. Antonio Candalise dichiara di “non poter dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 99/2004 e di impegnarsi pertanto a dimostrarne il conseguimento entro

il termine massimo di tre anni dalla data della presente istanza ed a mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni”.

RISCONTRATO CHE:

- ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta in capo al richiedente, previa verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale, tempo lavoro dedicato e reddito ricavato;
- ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 e s.m.i., entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato dovrà risultare in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 del medesimo d.lgs., pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti;
- con D.G.R. n. 55 del 15.02.2019 il termine di 24 mesi è stato elevato a 36 mesi;

ACQUISITO il verbale istruttorio prot. n. 307965 del 7-05-2025 allegato al presente atto, firmato per sola presa visione e non soggetto a pubblicazione, che accerta, dall'esame della documentazione prodotta, che il richiedente non è in possesso dei requisiti previsti dal richiamato art. 1 del D.L.gs n. 99/2004 e dichiara di impegnarsi a dimostrare il conseguimento entro il termine massimo di 3 anni dalla data dell'istanza (14/03/2025 prot. 164973) ed il mantenimento dei requisiti per un periodo non inferiore ai cinque anni (D.G.R. n.55/2019 e s.m.i.);

DATO ATTO che: ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., per il sig. Antonio Candalise è stata inoltrata comunicazione antimafia prot. n. PR_CSUTG_INGRESSO_0042065_20250401 e che, decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1, per la ditta in oggetto non è stata rilasciata comunicazione antimafia per cui è stata acquisita l'autocertificazione di cui all' articolo 89 del D,Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. in data 05-05-2025 prot. n. 298814 e, pertanto, nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 83 del citato d.lgs, il riconoscimento della qualifica avviene sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88 comma 4 bis del medesimo Decreto Legislativo;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D. Lgs. N. 99/2004 e s.m.i. di attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – Sotto Condizione;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il dirigente firmatari del presente decreto, ai sensi delle norme anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013), dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del personale della Regione Calabria, approvato con deliberazione di G.R. n. 25 del 31.01.2018;

PRESO ATTO che il presente Decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D. Lgs. N. 99/2004 e s.m.i. l'avvenuta presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale da parte del sig. Antonio Candalise generalizzata nel verbale con le prescrizioni ivi contenute, parte integrante del presente atto ma non soggetto a pubblicazione;

DI RICONOSCERE, ai sensi della normativa vigente, la qualifica **sotto condizione** di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) al sig. Antonio Candalise generalizzata nel verbale allegato al presente atto ma non soggetto a pubblicazione;

DI SPECIFICARE che nel termine dei tre anni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento (14/03/2025) il sig. Antonio Candalise dovrà produrre la documentazione di rito per il riconoscimento definitivo. Trascorso il citato termine, l'assenza totale e/o parziale dei requisiti comporterà la decadenza della qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa;

DI DARE ATTO che nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 83 de D.lgs. n. 159/2011 es.m.i., il riconoscimento della qualifica avviene sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 comma 4-bis del medesimo Decreto Legislativo;

DI DARE ATTO che il riconoscimento sotto condizione della qualifica verrà annotato nell'apposito elenco regionale, nella sezione persone fisiche, con il numero del presente atto;

DI NOTIFICARE il presente decreto all'interessato;

DI NOTIFICARE il presente decreto al Settore n. 3 del Dipartimento n. 10 "Agricoltura e Sviluppo Rurale" -

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione del provvedimento sul Burc ai sensi della L.r. n. 11 del 06/04/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs.n. 33 del 14/03/2013 e della L.R. n. 11 del 06/04/2011 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Francesca Lopez
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano
(con firma digitale)